COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

AMATUCCI: Eleggibilità del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche a componente del Consiglio superiore della magistratura. (1993) . . . 389

PRESIDENTE 388, 390, 391, 392
AMATUCCI, *Relatore* 389, 392
PREZIOSI 390, 392
TESAURO 390, 391
CAVALLARI VINCENZO 391
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 392

Senatore CEMMI: Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1970) 393

PRESIDENTE 393
TESAURO, *Relatore* 393
AMATUCCI 393
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 393

Votazione segreta:

PRESIDENTE 395

La seduta comincia alle 10.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa al deputato Amatucci: Eleggibilità del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche a componente del Consiglio superiore della magistratura. (1993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Amatucci sulla eleggibilità del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche a componente del Consiglio superiore della magistratura.

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Nella illustrazione di questo provvedimento non farò che riportarmi alla breve relazione scritta che accompagna la mia proposta di legge la quale può essere considerata, in sostanza, come un semplice coordinamento tra il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 e il regio decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1696, in virtù del quale il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche venne equiparato a procuratore generale della Cassazione (ex grado secondo).

Come è noto, con il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, sulle guarentigie della magistratura, venne stabilita la composizione del Consiglio superiore precisando che di esso dovevano far parte di diritto non solo il primo presidente della Corte suprema di cassazione, che lo presiedeva, ma anche altri undici membri effettivi e sei supplenti. Gli undici membri effettivi dovevano essere così ripartiti: cinque primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrato requirente di grado equiparato. L'ultimo comma dell'articolo 7 del cennato regio decreto 31 maggio 1946 stabiliva: « La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso al grado terzo o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa ». E ciò era giusto perché nel caso che qualche componente del Consiglio superiore fosse stato promosso al grado terzo, cioè alla carica di presidente di sezione di Cassazione o sostituto procuratore generale, di diritto avrebbe fatto parte della categoria degli eleggibili a comporre il Consiglio superiore della magistratura. Non si prevedeva, però, il caso che avvenisse la promozione al secondo grado, cosa che si è verificata con l'attuazione del regio decreto legislativo 1° ottobre 1947, dianzi citato, in virtù del quale il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche venne equiparato al procuratore generale di Cassazione. Pertanto, dopo il 1946 è sorto il dubbio se il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche potesse o meno far parte del Consiglio superiore della magistratura.

La risposta, secondo me, è ovvia in quanto che sarebbe invero strano che un magistrato per la sua accresciuta autorità e per la maggiore elevatezza di grado non potesse far parte del Consiglio superiore.

Ed ecco, quindi, come più che una norma di interpretazione autentica, questo provvedimento è da me considerato come una necessaria opera di coordinamento tra i due regi decreti legislativi sipra citati. senza toccare per nulla la legge fondamentale sulle guarantigie della magistratura, e senza modificare il disposto dell'articolo 7 della più volte citata legge 31 maggio 1946, aggiungendo ai membri di diritto anche il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. E ciò perchè non di una modifica qui si tratta ma di una semplice opera di coordinamento.

Pertanto, io credo che con queste osservazioni, abbastanza chiarite dal testo e dalla breve relazione che accompagna la proposta di legge, la Commissione possa approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PREZIOSI. Indubbiamente, la proposta dell'onorevole Amatucci è degna di considerazione non fosse altro per ovviare all'incresciosa situazione venutasi a creare a seguito dell'elevazione del grado del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Però, io credo che tale incoveniente possa essere eliminato con una modifica da apportare alla legge che stabilice la composizione del Consiglio superiore della magistratura, dove è prevista la nomina di diritto dei due maggiori magistrati e precisamente del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione e del procuratore generale della Corte stessa.

Al tempo in cui venne emanata questa legge, ripetutamente citata, il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche era parificato al terzo grado e quindi poteva essere nominato tra i primi cinque membri effettivi che dovevano comporre il Consiglio superiore della magistratura. Modificatasi tale situazione in seguito all'approvazione della legge del 1947, il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche venne ad essere equiparato al magistrato di grado secondo, vale a dire al grado di procuratore generale della Corte di Cassazione. In che modo, secondo me, si potrebbe eliminare questo incoveniente? Proponendo la modifica della composizione del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che detto Consiglio sia composto dal primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, che lo presiede, dal procuratore generale della Corte e dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, diminuendo a 10 i membri effettivi e specificando che siccome il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche proveniva dai magistrati di grado terzo, vengono ridotti da cinque a quattro i membri effettivi che debbono essere prescelti tra i primi presidenti di sezione di Cassazione e avvocati generali, prevedendo inoltre durante il biennio di carica in seguito ad eventuali promozioni, la promozione di un membro effettivo di grado terzo per colmare eventuali posti vuoti dovuti a promozioni.

TESAURO. Credo che sostanzialmente siamo un po' tutti d'accordo. Solo vorrei

pregare, salvo a valutare l'ipotesi prospettata dal collega Preziosi, l'onorevole Amatucci, ove si resti nell'ambito della sua proposta, di limitarsi semplicemente ad aggiungere: « Presidente del Consiglio superiore delle acque pubbliche » al secondo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1946, n. 511, e a modificare il terzo comma come segue: « La composizione del Consiglio superiore della magistratura rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso al grado superiore... ».

PRESIDENTE. Io direi semplicemente « se taluno dei componenti durante l'incarico è promosso », senza aggiungere « al grado superiore ».

TESAURO. In linea di massima sono d'accordo; tuttavia si potrebbe eventualmente sentire l'esigenza di non fermarsi alla parola « promosso », se si consideri che la promozione può avvenire per il grado secondo o per il primo nel qual caso, secondo me, si dovrebbe procedere all'inserimento di un altro componente.

E veniamo alla proposta del collega Preziosi. Se ho ben capito, egli vorrebbe inserire il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche tra i membri effettivi di diritto. Questo turberebbe profondamente l'armonia del sistema che è stato introdotto in tutta la legislazione precedente perché la inserzione del primo presidente di Cassazione e del procuratore generale di detta Corte ha una ragione di essere che non è riferibile al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale, come mi insegna il collega Preziosi, sono la espressione non solo dell'ordine giudiziario ordinario nella sua interezza ma, e sopratutto, la espressione anche di tutte le giurisdizioni speciali. Si tratta, insomma, di due organi che partecipano in un modo o nell'altro, al controllo della giurisdizione speciale.

Quale sarebbe ora la ragione per cui, venendo meno all'esigenza da tempo immemorabile sostenuta, dovremmo inserire tra i componenti effettivi anche il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche ? Se pensiamo, per un momento, alla realtà quale è, per cui il tribunale superiore delle acque pubbliche viene quasi considerato, con certi ondeggiamenti sia in dottrina che nella giurisprudenza, come un organo giurisdizionale a se stante, ci accorgiamo come sia opportuno lasciare invariato il sistema in base al quale i membri di diritto sono unicamente il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Cassazione. Collocheremo, invece, quel magistrato tra i magistrati che possono essere nominati. E ciò mi sembra di una evidenza assoluta, onde oso nutrire la certezza che il collega Preziosi non vorrà insistere, pregando d'altra parte il collega Amatucci di volere addivenire a quei ritocchi di forma per ottenere la massima semplificazione della sua proposta di legge.

PRESIDENTE. Anche io condivido il punto di vista del collega Tesauro. Confesso, tuttavia, che avevo in mente di fare una proposta analoga a quella testé fatta dal collega Preziosi, dalla quale ho creduto di recedere, non solo per quanto detto dal collega Tesauro, ma anche per un'altra considerazione. Con quella proposta noi verremmo a trattare una materia che è anche disciplinata dalla Costituzione. Si tratta, infatti, del Consiglio superiore della magistratura e dei membri di diritto di detto consiglio. La Costituzione prevede il consiglio superiore e parla di membri di diritto, ma precisa che ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Ora, tenendo presente questo disposto costituzionale mi pare che andremmo contro lo spirito della Costituzione inserendo tra i membri di diritto anche il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.

D'altra parte, pende al Senato un disegno di legge sulla composizione del consiglio superiore della magistratura, in base alla Costituzione. Quindi, allargare il campo della discussione relativa alla situazione particolare non sarebbe cosa opportuna. Converrebbe, piuttosto, accedere alla proposta dell'onorevole Tesauro di modificare il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto legislativo del 1946, aggiungendo tra i cinque membri effettivi che debbono essere scelti tra i primi presidenti di corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, anche il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche e sopprimendo, all'ultimo comma – sempre dell'articolo 7 della citata legge – le parole « è promosso al grado terzo ».

CAVALLARI VINCENZO. Siamo favorevoli alla proposta di legge del collega Amatucci, modificata nel senso proposto dal collega Tesauro. Siamo, invece, contrari alla proposta del collega Preziosi per i motivi che peraltro sono stati già illustrati dal Presidente e dallo stesso collega Tesauro.

AMATUCCI, *Relatore*. Poiché scopo essenziale della mia proposta di legge è quello di consentire al presidente del tribunale superioro delle acque pubbliche di poter rientrare tra i componenti del consiglio superiore della magistratura, non trovo nessuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Tesauro che, anche in considerazione della sua semplicità, può rivestire un carattere di maggiore organicità, una volta chiarita la questione sostanziale.

PREZIOSI. Prendo atto di quanto ha detto il nostro Presidente. Indubbiamente, l'ostacolo maggiore alla accettazione della mia proposta deriva dalla Costituzione. In fondo, sono d'accordo con quanto detto dal collega Tesauro sulla funzione che potrebbe esercitare questo rappresentante di una giurisdizione speciale in senò al consiglio superiore della magistratura, nel senso che soltanto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione possono rivendicarne l'appartenenza di diritto. In linea di principio osservo che il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, è un magistrato come tutti gli altri e quindi che egli facendo parte di detto consiglio superiore, una volta che è stato equiparato allo stesso grado di quello cui appartiene il procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, potrebbe far parte anche egli di diritto del succitato consiglio superiore. Né, da questo punto di vista, dovrebbero ostare le considerazioni svolte dall'onorevole Tesauro.

Sono lieto, peraltro, che anche il nostro Presidente abbia dichiarato che in un primo momento egli condivideva la mia modesta opinione, sembrandomi, salva l'eccezione di ordine costituzionale, abbastanza logica e coerente.

PRESIDENTE. Se nessuno altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, A nome del Ministro, io ringrazio il proponente e i colleghi che hanno dichiarato di essere favorevoli a questo provvedimento. in quanto la situazione attuale del Consiglio superiore della magistratura è alquanto precaria. Sono favorevole alle argomentazioni svolte dal proponente, e alle modificazioni apportate dall'onorevole Tesauro. Mi permetto solo di aggiungere che l'approvazione di questo provvedimento riveste carattere di urgenza essendo stata sollevata la questione della legittimità o meno della presenza del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche in seno al consiglio superiore della magistratura. L'attuale presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche si è astenuto dal partecipare. pertanto, alle riunioni del consiglio superiore della magistratura. Si teme anche che qualche persona interessata ai giudizi emessi dal consiglio superiore possa impugnare talune deliberazioni fatte dal consiglio stesso, in una situazione del genere. Poiché il consiglio superiore della magistratura dovrebbe, tra l'altro, riunirsi in questi giorni per prendere delle decisioni di grande rilievo (pareri sulle promozioni, ecc.), sarebbe bene che questo provvedimento venisse approvato nel testo proposto dall'onorevole Tesauro. affinché esso possa avere l'approvazione il più rapidamente possibile anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Richiamo, in linea preliminare, l'attenzione della Commissione sul fatto che qualora, come credo, la proposta di legge Amatucci sarà accolta con le modificaziohi proposte dall'onorevole Tesauro, si renderà necessario modificare anche il titolo del provvedimento, nel modo seguente: « Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura ».

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Tra i magistrati giudicanti di Corte di cassazione con ufficio direttivo, eleggibili a componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, s'intende compreso il presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Se un magistrato di Corte di cassazione componente elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura, è nominato, durante l'incarico, presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, la composizione del Consiglio stesso rimane invariata ».

L'onorevole Tesauro ha proposto di sostituire l'articolo unico con il seguente. accettato dall'onorevole Amatucci:

« Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. è così modificato:

« Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudi-

canti di grado equiparato ed uno sostituito procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:

« La composizione del Consiglio Superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Cemmi: Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (1970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Cemmi sulle modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della cassa nazionale del notariato.

Poiché il relatore, onorevole Breganze, è assente, prego l'onorevole Tesauro di svolgere la relazione.

TESAURO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Come è a voi già noto, il Senato ha approvato il provvedimento che si trova oggi al nostro esame stabilendo che il consiglio nazionale del notariato sia composto di quindici membri i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella di cui all'allegato *A*) della presente proposta di legge, sono eletti in unica data tra i notai in esercizio nelle rispettive zone.

L'articolo 7, comma 3 e 4, della legge stessa è stato, sempre dal Senato, sostituito come segue: « I componenti del consiglio nazionale non possono essere eletti consecutivamente per più di due volte. Quando per qualsiasi causa anche per effetto di trasferimento ad altra zona e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del consiglio nazionale, si fa luogo entro due mesi dalla cessazione alla sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona ».

In base all'articolo 9, ciascun notaro ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del consiglio nazionale assegnati alla sua zona.

Data l'urgenza del provvedimento che è vivamente atteso dalle categorie interessate, propongo alla Commissione di volerlo approvare senz'altro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Io sono favorevole al testo del provvedimento approvato dal Senato anche perché so che il Senato lo ha discusso ampiamente giungendo alla formulazione definitiva dopo un'accurata indagine di tutta la materia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io prego i colleghi di volere approvare senza indugi questo provvedimento dato che esso è vivamente atteso per poter procedere alla elezione del consiglio nazionale del notariato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nonché della tabella annessa al provvedimento che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 1, comma 2°, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue:

« Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone ».

L'articolo 7, comma 4°, della legge stessa è sostituito come segue:

« Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio ».

L'articolo 9, comma 1°, della legge stessa è sostituito come segue:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona »

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ALLEGATO *A*

TABELLA CHE DETERMINA LE ZONE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Zone	Circoscrizioni di Corti d'appello comprendenti i distretti notarili di ciascuna zona	Numero dei membri del Consiglio nazionale per ciascuna zona.
I	Torino, con esclusione dei distretti riuniti di Alessandria, Asti e Tortona.	1
II	Genova, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona I	1
III	Milano	1
IV	Brescia e Trento	1
V	Venezia e Trieste	1
VI	Bologna	1
VII	Firenze	1
VIII	Roma, Perugia e Cagliari	2
IX	Ancona e L'Aquila	1
X	Napoli, con esclusione dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino	1
XI	Bari e Lecce, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona X	1
XII	Catanzaro e Potenza	1
XIII	Catania e Messina	1
XIV	Palermo e Caltanissetta	1
	TOTALE	15

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

AMATUCCI: « Eleggibilità del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche a componente del consiglio superiore della magistratura » (1993):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatore CEMMI: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della cassa nazionale del notariato » (1970):

Presenti e votanti . . . 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Ballesi, Bernardinetti, Bottonelli, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Concetti, Formichella, Foschini, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Iozzelli, La Rocca, Lopardi, Madia, Martuscelli, Mastino Gesumino, Murdaca, Murgia, Musotto, Preziosi, Rocchetti, Schirò, Tesauro, Tinzl e Tosato.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI